

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

### 113° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 OTTOBRE 1971

Presidenza del Presidente MARTINELLI

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

##### Discussione e approvazione, con modificazioni:

« Autorizzazione all'emissione di obbligazioni a fronte degli scarti ratizzati sui mutui erogati dalle Sezioni autonome opere pubbliche » (1775) (D'iniziativa dei senatori Valsecchi Athos ed altri):

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*  
Pag. 1523, 1524

SCHIETROMA, *sottosegretario di Stato per il tesoro* . . . . . 1524

##### Discussione e approvazione, con modificazioni:

« Proroga delle agevolazioni tributarie e finanziarie in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi » (1788) (D'iniziativa dei senatori Baldini e Bartolomei):

PRESIDENTE . . . . . 1516, 1517  
BORGHI, *sottosegretario di Stato per le finanze* . . . . . 1516  
BOSSO . . . . . 1516  
FORTUNATI . . . . . 1516  
PENNACCHIO, *relatore alla Commissione* . . . . . 1516

##### Discussione e approvazione, con modificazioni:

« Concessione di anticipazioni a persone fisiche e giuridiche titolari di beni, diritti ed interessi soggetti in Libia a misure limitative dal luglio 1970 e di indennizzi per beni e diritti in precedenza perduti » (1897):

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* . . . . .  
Pag. 1510, 1512, 1513 e *passim*  
BOSSO . . . . . 1512, 1518, 1519 e *passim*  
DE LUCA . . . . . 1514, 1515  
FERRI . . . . . 1518  
FORTUNATI . . . . . 1513, 1514, 1515  
FRANZA . . . . . 1512, 1513  
MASCIALE . . . . . 1519, 1521, 1522  
PELLA . . . . . 1517  
PENNACCHIO . . . . . 1515  
SCHIETROMA, *sottosegretario di Stato per il tesoro* . . . . . 1514, 1515, 1518 e *passim*  
SOLIANO . . . . . 1518  
STEFANELLI . . . . . 1513, 1514, 1515  
ZUGNO . . . . . 1518, 1519, 1520 e *passim*

La seduta ha inizio alle ore 12,30.

Sono presenti i senatori: Anderlini, Baldini, Biaggi, Bosso, Buzio, Cerri, Corrias Efisio, De Luca, Fada, Ferri, Fortunati, Franza,

*Guanti, Illuminati, Martinelli, Masciale, Pennacchio, Segnana, Soliano, Stefanelli, Trabucchi, Zugno.*

*A norma dell'articolo 31, secondo comma, del Regolamento, i senatori Andò e Scardacione sono sostituiti rispettivamente dai senatori Berlanda e Montini.*

*A norma dell'articolo 31, primo comma, del Regolamento, è presente il senatore Pella.*

*Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Borghi e Macchiavelli e per il tesoro Schietroma.*

*FERRI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

## IN SEDE DELIBERANTE

### Discussione del disegno di legge:

**« Concessione di anticipazioni a persone fisiche e giuridiche titolari di beni, diritti ed interessi soggetti in Libia a misure limitative dal luglio 1970 e di indennizzi per beni e diritti in precedenza perduti » (1897)**

**PRESIDENTE**, *relatore alla Commissione.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di anticipazioni a persone fisiche e giuridiche titolari di beni, diritti ed interessi soggetti in Libia a misure limitative dal luglio 1970 e di indennizzi per beni e diritti in precedenza perduti ».

Riferirò io stesso brevemente alla Commissione sul presente disegno di legge.

Come è ben noto alla Commissione, dal 21 luglio 1970 il governo libico ha sottoposto beni e diritti di persone fisiche e giuridiche italiane a misure limitative che, in taluni casi, si sono tradotte in vere e proprie spoliazioni. Dopo negoziati sui quali il Governo non ha ritenuto sinora di esprimersi in questa sede nè tanto meno in sede internazionale (come si evince da alcune frasi contenute nella relazione che accompagna il disegno di legge, in particolare dove si afferma che, « stante la necessità di venire

incontro alle pressanti esigenze degli interessati e nell'intento di non pregiudicare la futura sistemazione in sede internazionale dell'intera questione ») viene presentato un provvedimento con il quale si adottano talune provvidenze di carattere generale e particolare in materia di risarcimenti. Tali provvidenze sono costituite essenzialmente da anticipazioni e da indennizzi; le prime riguardano i beni, i diritti e gli interessi appartenenti a persone fisiche e giuridiche italiane, che sono stati sottoposti a misure limitative dal luglio del 1970; i secondi, invece, si riferiscono a beni e diritti in precedenza perduti. A questo proposito si deve far riferimento alla legge 29 ottobre 1954, n. 1050, relativa ai beni, diritti e interessi perduti per effetto degli articoli 74 e 79 del Trattato di pace.

Le anticipazioni saranno corrisposte tenendo conto in primo luogo del valore in comune commercio dei beni in Libia, in epoca immediatamente precedente le suddette misure limitative della proprietà, valore che sarà accertato dal Ministero delle finanze.

Esse verranno concesse nelle seguenti misure: fino al valore di dieci milioni di lire, non oltre il 70 per cento; per le somme eccedenti detto ammontare e fino a 30 milioni, non oltre il 50 per cento; per le somme da 30 a 50 milioni, non oltre il 20 per cento; e per le somme eccedenti i 50 milioni, non oltre il 10 per cento. Ciò significa che, secondo criteri già accettati dal legislatore in tale materia, l'aliquota è maggiore se il valore dei beni è minore e viceversa; sotto un certo aspetto questo potrebbe sembrare incongruo, ma sotto l'aspetto sociale, e ricordando che si parla di anticipazioni e non di indennizzi, una tale diminuzione della percentuale con il crescere del valore accertato appare giustificata.

Secondo l'articolo 2 la concessione delle anticipazioni spetta anche ai titolari di aziende agricole che si trovavano in Libia e per i quali non si è ancora potuto provvedere, facendo questa volta riferimento alla legge 17 agosto 1957, n. 843, che ha ratificato l'accordo italo-libico del 2 ottobre 1956; tale accordo, all'articolo 4, recita: « Il Governo italiano, in adempimento di quanto previsto dalla Risoluzione, conferma l'avvenuto tra-

sferimento allo Stato libico dei beni mobili ed immobili esistenti in Libia che costituivano patrimonio disponibile dello Stato italiano od appartenevano ad aziende autonome statali italiane. Il Governo libico, dal canto suo, riconosce che, oltre i beni delle dette categorie, quali risultanti dai registri fondiari o comunque in suo possesso, null'altro avrà a pretendere a tale titolo dallo Stato italiano ».

L'articolo 5 dello stesso trattato riconosce i diritti immobiliari e soggiunge che, in conseguenza di ciò, non potranno essere avanzate, per tali diritti, pretese nei confronti dello Stato italiano.

Questa è una delle prove di quanto labili siano i patti e i trattati stabiliti in Europa o in Africa o in Asia. Secondo questo accordo del 1956, coloro che erano proprietari di aziende agricole avevano il diritto di disporre di esse; dopo i fatti del luglio 1970 tale disponibilità è stata revocata, e pertanto il disegno di legge in discussione contempla anche per costoro delle anticipazioni.

La lettera *b*) dell'articolo 2 del presente disegno di legge recita infatti: « Ai titolari di concessioni che, pur avendo già adempiuto agli obblighi imposti dai disciplinari di concessione, non hanno ottenuto, in sede del surrichiamato accordo, l'accertamento dell'adempimento e il conseguente riconoscimento del diritto di proprietà ». Questo perchè, mentre per alcune aziende il diritto di proprietà era già cosa chiara, per altre tale diritto era in corso di accertamento ed è mancato il tempo di definirlo.

Col terzo comma dell'articolo 2 si passa all'indennizzo che sarà attribuito, in relazione all'avvaloramento agrario effettuato, ai titolari di concessioni agricole in Libia che non hanno potuto completare gli adempimenti, previsti dai disciplinari di concessione, per eventi bellici o per impedimento frapposto dalle autorità libiche.

L'articolo 3 stabilisce il termine di 180 giorni per la presentazione della domanda, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge. A questo punto c'è una clausola che non vedo malvolentieri: « Sono valide le domande già presentate all'Amministrazione ». Infatti molti di questi titolari di beni o diritti hanno già interessato l'Am-

ministrazione sin dal luglio del 1970 e sarebbe un vero eccesso di burocrazia costringerli a ripetere l'istanza. Inoltre, a corredo delle domande, dovrà essere prodotta una descrizione particolareggiata dei beni, nonché ogni documentazione comprovante la proprietà e la sorte subita da detti beni o diritti. A tal proposito mi chiedo se valga la pena di parlare di « descrizione particolareggiata » dei beni, anche se tale espressione e a tutela dell'Erario. Non basta la parola « descrizione »?

Lo stesso articolo 3 precisa poi, al punto *b*), che deve essere prodotta « ogni documentazione comprovante la proprietà e la sorte subita da detti beni o diritti »; e questo è pacifico.

L'articolo 4 recita: « Alla corresponsione delle anticipazioni provvederà con proprio decreto il Ministro del tesoro, sentita la commissione interministeriale costituita ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, presso il Ministero del tesoro ». Questa dizione non è estremamente precisa, in quanto dal 1954 ad oggi le commissioni che si sono succedute sono parecchie.

Inoltre, l'articolo 4 stabilisce: « Il Ministro del tesoro è autorizzato altresì a integrare la composizione di detta commissione con la nomina di un rappresentante, con proprio supplente, della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'interno, nonché di due rappresentanti, con propri supplenti, delle categorie interessate, designati questi ultimi dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ». E tutto questo mi pare molto giusto.

Alla fine del primo comma dell'articolo 5 si stabilisce che le somme ottenute dagli interessati in base alle disposizioni che stiamo esaminando « sono esenti dall'imposta generale sull'entrata ». Evidentemente si sottintende anche l'IVA (imposta sul valore aggiunto) che subentrerà all'IGE.

L'articolo 6 fa riferimento nel primo comma al capitolo 3249 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, a carico del quale deve ricadere l'onere derivante dall'attuazione della presente legge, fissando espressamente la somma di uno e due miliardi rispettivamente per il 1971 e

il 1972. Il capitolo 3249, sappiamo tutti, fa riferimento agli oneri derivanti dall'applicazione delle clausole del trattato di pace.

Segue nel testo dell'articolo 6 una precisazione sul modo in cui reperire i fondi necessari.

L'onorevole sottosegretario Schietroma ha rettificato l'errore di stampa commesso nel testo del secondo comma dell'articolo 1 dove anzichè leggere « Direzione generale del catasto e dei servizi tributi esteri », deve leggersi: « Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali ». Concludo quindi chiedendo che la Commissione voglia esprimersi favorevolmente. Soggiungo ancora che il provvedimento è di estrema urgenza e che sono pervenute *brevi manu* proposte di emendamento. Per tali proposte io mi sono rivolto alla competenza dell'onorevole sottosegretario Schietroma perchè voglia valutarle dal punto di vista delle implicazioni finanziarie. Per tale ragione io mi riserverei di terminare la discussione generale e di svolgere l'esame degli emendamenti nel prosieguo pomeridiano della seduta, in modo che tutti noi possiamo essere in grado di discuterne con piena conoscenza. Infatti, mio vivo desiderio come relatore, e vorrei dire come Presidente, sarebbe che la Commissione oggi stesso approvasse il provvedimento.

Dichiaro aperta la discussione generale.

**B O S S O .** Il disegno di legge al nostro esame parla di anticipazioni, ma, in sostanza, anticipazioni rispetto a che cosa? Quali speranze ci sono che effettivamente queste anticipazioni possano costituire un qualcosa di consistente e di valido per i nostri profughi dalla Libia? Se sono soltanto anticipazioni, io mi chiedo se il provvedimento sia adeguato alle vere esigenze del problema. A mio parere anche chi aveva un piccolo podere, possedeva qualcosa di ben superiore a quello che si ritroverà tra le mani dopo il nostro intervento, poichè quando noi fissiamo rimborsi nella misura del 10 per cento, facciamo ben poca cosa.

Il problema è di sapere se è previsto un prosieguo di queste anticipazioni, oppure se, dopo l'approvazione di questo disegno di legge — al quale sono senz'altro favore-

vole — dobbiamo pensare a qualcosa di diverso, come ad esempio una forma di finanziamento per l'acquisto di proprietà agricole in modo che questa gente possa inserirsi di nuovo nella vita della società italiana.

**P R E S I D E N T E , relatore alla Commissione.** Senatore Bosso, l'articolo 1 del provvedimento in discussione inizia proprio con la formula che ella ha auspicato: « In attesa di accordi in sede internazionale... ». Noi qui dobbiamo attendere che venga concluso questo accordo internazionale, sul quale io non sono in grado di esprimere alcun giudizio. Devo dire che, nonostante le sollecitazioni, il Ministro degli esteri non ha mandato nessuno dei suoi rappresentanti; speriamo di poterne avere uno qui con noi nella seduta pomeridiana. Mi pare però implicito che qualora i negoziati internazionali si risolvessero in un nulla di fatto o in qualcosa di assolutamente inadeguato, la solidarietà dello Stato verso queste persone dovrebbe trovare una nuova forma, concreta e valida.

**B O S S O .** Ringrazio il signor Presidente: proprio questo intendevo sottolineare.

Per quanto riguarda l'articolo 3, vorrei sapere se si è provveduto ad interpellare gli interessati per stabilire se essi sono in grado di presentare la documentazione particolareggiata che si richiede loro. Bisogna tener presente che si tratta di gente che ha dovuto lasciare casa e beni in 24 ore.

**F R A N Z A .** Vorrei fare un rilievo. Tenuto conto che gli indennizzi ai cittadini italiani estromessi dalla Libia sono previsti in circa 18 miliardi, la cifra di tre miliardi stanziata a tale scopo per gli esercizi 1971 e 1972 mi pare del tutto inadeguata. Mi auguro che nel corso dell'esecuzione della legge, in presenza di necessità reali, si operino nuovi stanziamenti per venire incontro a tanti cittadini italiani in condizioni di estrema necessità.

Inoltre, a mio parere, il nostro Ministro degli esteri dovrebbe adoperarsi in modo appropriato per definire in sede internazionale, una volta per tutte, i rapporti fra lo

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

113° RESOCONTO STEN. (28 ottobre 1971)

Stato italiano e quello libico ai fini della corresponsione dell'indennità obbligatoria prevista dall'accordo a suo tempo sottoscritto.

Ma il problema sostanziale, a mio avviso, rimane quello della valutazione dei beni. Siccome già prima della presa di posizione ufficiale del Governo libico vi erano state delle preoccupazioni, le autorità di Tripoli avevano invitato i proprietari italiani a presentare una documentazione dei beni in loro possesso. Tale documentazione dovrebbe essere acquisita agli atti del Ministero del tesoro ed essere tenuta presente per avere un elemento di giudizio adeguato per stabilire il valore dei beni dei nostri cittadini nel momento in cui si verificarono le limitazioni alla loro libertà di azione.

Mi dichiaro comunque d'accordo con il Presidente sulla necessità di approvare il disegno di legge.

**PRESIDENTE**, *relatore alla Commissione*. Vedremo oggi di trovare una soluzione; noi potremmo anche pregare il Governo che, pur restando il termine « particolareggiata », esso non venga inteso in una accezione restrittiva: in fondo si tratta di gente che è dovuta scappare nel giro di un paio di giorni.

**STEFANELLI**. Una domanda a proposito del secondo comma dell'articolo 4: in esso si parla di designazioni per la composizione della Commissione. Domando: chi fa le proposte?

**FRANZA**. C'è un'associazione, che è un ente con personalità giuridica riconosciuto dallo Stato; pertanto ha i suoi organi amministrativi ai quali il Ministero farà pervenire la richiesta di designazione nelle forme statutarie; i componenti l'associazione provvederanno.

**PRESIDENTE**, *relatore alla Commissione*. In effetti si dovrebbe dire che la Presidenza del Consiglio nomina: in questo caso il concetto sarebbe giuridicamente esatto. Se il senatore Stefanelli non presenterà

un emendamento in merito, potrò farmene carico io come relatore.

**STEFANELLI**. Un'altra osservazione, attinente al primo comma dello articolo 6. In esso viene stabilita una integrazione, per l'attuazione del provvedimento, di un miliardo per il 1971 e di 2 miliardi per il 1972. C'è qualche particolare ragione per aumentare lo stanziamento del capitolo 3249? Al terzo comma, poi, si dice che il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Da un punto di vista formale, dato che il bilancio dello Stato per il 1972, pur se presentato non è ancora approvato, mi chiedo: se questo disegno di legge verrà approvato prima dell'approvazione del bilancio, quale decreto potrà emettere il Ministro del tesoro?

**PRESIDENTE**, *relatore alla Commissione*. Il Ministro può emettere il decreto soltanto quando il bilancio è approvato; la facoltà peraltro può essere concessa anche prima. Noi infatti abbiamo già approvato delle leggi che impegnavano i bilanci futuri. Comunque devo dire che vi è una cifra fissa da qualche anno (per oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del trattato di pace) di cinque miliardi e cinquecento milioni; il fatto che si preveda per il 1971 e per il 1972 una integrazione, prima di un miliardo e poi di due, significa evidentemente che quella cifra di 5.500 milioni, già da qualche anno in bilancio, non sarà sufficiente e pertanto si dà facoltà al Ministro del tesoro di provvedere con quelle integrazioni; tali successivi prelievi verranno compiuti attraverso un capitolo *bis* istituito a seguito di questa legge che sopravviene.

**FORTUNATI**. La domanda del collega Stefanelli — giustissima — è diversa. In sostanza si va a modificare un bilancio prima ancora che questo sia approvato!

**PRESIDENTE**, *relatore alla Commissione*. Penso che sia una questione di razionalità del bilancio. Intanto, per il 1972

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

113° RESOCONTO STEN. (28 ottobre 1971)

l'elenco n. 5 allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro prevede 2.000 milioni per corresponsione di indennizzi ai cittadini italiani in Libia. Questo fondo non viene utilizzato a copertura diretta della legge, ma viene rimandato al capitolo 3249, che riguarda gli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche derivanti dal trattato di pace. Evidentemente questo *iter* è seguito per avere poi, in sede di rendiconto, una chiara visione dell'onere che lo Stato sostiene in dipendenza dell'esecuzione di quelle clausole di cui ho detto poc'anzi. Da questo fondo poi si preleva quanto occorre per far funzionare la legge.

**STEFANELLI**. Signor Presidente, chiedo scusa se insisto, ma il problema va affrontato anche per altre leggi. Nel momento in cui noi approviamo questo provvedimento, e successivamente il Parlamento approva il bilancio senza tener conto che è intervenuta una variazione, questa non può essere affidata al decreto del Ministro del tesoro. Infatti il bilancio dello Stato per il 1972 è stato presentato dal Governo il 31 luglio di quest'anno, mentre il disegno di legge n. 1897 è stato presentato il 6 ottobre 1971; a mio giudizio il Governo avrebbe dovuto presentare questo provvedimento con la variazione al bilancio di previsione per il 1972: questa è l'osservazione di fondo che io faccio. In questo caso sì che saremmo stati d'accordo.

**FORTUNATI**. Il problema sorgerà al momento in cui, avendo la Camera approvato il bilancio, questo disegno di legge sarà già diventato legge operante dello Stato.

**PRESIDENTE**, *relatore alla Commissione*. Devo dire che l'istituto delle note di variazione è regolato dalla legge di contabilità e non è da confondere con l'istituto della legge di variazione. La nota di variazione riguarda il bilancio non ancora approvato e dunque ancora in veste di disegno di legge. Ricordo un solo caso di autentica nota di variazione, forse 10 o 15 anni fa: fu modificato il disegno di legge che era

davanti al Parlamento, naturalmente prima ancora che un ramo del Parlamento lo avesse approvato, perchè altrimenti si apriva una nuova procedura legislativa.

Noi comunemente chiamiamo note di variazione le leggi di variazione, che sono le leggi che modificano il bilancio. Comunque concordo perfettamente con la osservazione del collega Stefanelli.

**SCHIETROMA**, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. A mio parere è una questione di razionalità. In quale maniera diversa potremmo agire? Quella che era una proposta, ora è diventata provvedimento legislativo in corso. È il Parlamento che impegna se stesso a decidere in questo modo. Quando il Parlamento dice: « Io per il 1972 affido la variazione al decreto del Ministro del tesoro » mi pare che non ci dovrebbero essere dubbi: è il Parlamento, è il legislatore nella sua sovranità che si impegna. I limiti al legislatore sono dati solo dal rito, ma non dal merito. Stiamo facendo una discussione di rito. Il fatto esiste, ma non possiamo fare diversamente: possiamo forse cambiare tutti i capitoli di bilancio?

**PRESIDENTE**, *relatore alla Commissione*. Facciamo un'analisi del ragionamento. Nel caso che il bilancio fosse già approvato non sorgerebbero problemi: noi ci limiteremmo a stabilire che dal capitolo tale si prelevano questi fondi che si mandano al capitolo talaltro e poi che questa legge viene finanziata a carico di quest'ultimo capitolo di bilancio. Ma nel nostro caso il bilancio non è ancora stato approvato. Facciamo l'ipotesi che noi approviamo il provvedimento nella supposizione che il bilancio sia approvato così com'è. Rimane un quesito: se la legge particolare diventa legge prima che diventi legge il bilancio, come risolvere il problema della non coincidenza temporale?

**DE LUCA**. La mia opinione sarebbe quella di modificare, in sede di approvazione del bilancio, i capitoli corrispondenti al disegno di legge.

6<sup>a</sup> COMMISSIONE113<sup>o</sup> RESOCONTO STEN. (28 ottobre 1971)

F O R T U N A T I . Ma questo bisogna già farlo noi qui al Senato. Per fare questo però bisogna introdurre un concetto nuovo: che un atto del Senato è legge; mentre invece il bilancio verrà discusso quando il provvedimento non è legge, poichè tale sarà soltanto quando interverrà l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento.

S T E F A N E L L I . Ritengo che dovremmo limitare la validità del provvedimento al 1971.

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. In questa situazione il Governo non è direttamente coinvolto. È il legislatore che si pone dei limiti.

F O R T U N A T I . Tale questione non riguarda noi, ma la 5<sup>a</sup> Commissione permanente.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Però la Commissione bilancio ci ha fatto pervenire il suo parere sul provvedimento: è favorevole.

F O R T U N A T I . È già avvenuto un caso analogo, però allora la Camera ci restituì il provvedimento modificato.

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Però il testo del disegno di legge dice che il Ministro del tesoro è « autorizzato », non obbligato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio; il Ministro utilizzerà questa autorizzazione se occorrerà.

F O R T U N A T I . Dal punto di vista della correttezza giuridica questo significa fare riferimento ad un atto non perfetto: al limite, il capitolo potrebbe anche essere eliminato, e allora?

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ma allora il Parlamento contraddice se stesso!

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. È vero; però, onorevole Sottose-

gretario, il Senato è uno dei rami del Parlamento.

F O R T U N A T I . Il bilancio fa riferimento ad una legge che è già perfezionata; dal punto di vista della correttezza giuridica noi potremmo violare continuamente l'articolo 81 della Costituzione; cioè, si può presentare un tipo di bilancio, poi, con una legge di questo tipo, si modifica l'impostazione di bilancio, facendo riferimento ad un fondo globale concepito in un certo modo, modificandolo.

P E N N A C C H I O . Il riferimento in tanto opera, in quanto l'*iter* della legge sia concluso.

F O R T U N A T I . Facciamo un caso limite: supponiamo che, nella distribuzione di questi fondi, uno dei beneficiari si senta leso nei suoi diritti e pensi che l'anticipazione a lui concessa sia stata fatta in maniera difforme dal criterio seguito nei confronti di altri. Ricordo un caso già avvenuto, quello dell'ANAS: in sede di esproprio non è stata discussa la legittimità del procedimento dell'esproprio, ma quella della legge e la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del provvedimento legislativo.

D E L U C A . Ma in quel caso mancava la copertura per l'esercizio successivo!

F O R T U N A T I . D'accordo; appunto ho detto: facciamo un caso limite. Resta, però, il fatto che se la legge viene promulgata prima dell'approvazione del bilancio la questione di diritto sorge perchè la copertura è fatta sulla base di un atto che in quel momento non è concluso, quindi non è copertura.

Comunque torno a dire che la questione è di competenza della 5<sup>a</sup> Commissione; in quella sede l'obiezione non è sorta e quindi siamo autorizzati a procedere; però il problema esiste.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. L'onorevole Sottosegretario mi fa presente che qualora dovessimo arrivare ad una interpretazione estremamente rigida,

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

113° RESOCONTO STEN. (28 ottobre 1971)

correre il rischio, se il bilancio andrà in esercizio provvisorio, di ritardare l'azione governativa che in generale siamo portati a considerare piuttosto lenta.

Pertanto, se non si fanno osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale sul provvedimento, rimandando alla prosecuzione pomeridiana della seduta la discussione degli articoli.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:**

**« Proroga delle agevolazioni tributarie e finanziarie in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi » (1788), d'iniziativa dei senatori Baldini e Bartolomei**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga delle agevolazioni tributarie e finanziarie in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi », d'iniziativa dei senatori Baldini e Bartolomei.

Ne do lettura:

*Articolo unico.*

Con effetto dal 1° gennaio 1972 rimangono in vigore a tempo indeterminato le disposizioni del terzo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, numero 1844, convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 961, recante agevolazioni tributarie e finanziarie a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, successivamente prorogate fino al 31 dicembre 1971 ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 novembre 1947, n. 1456, e delle leggi 11 aprile 1950, n. 207, 18 luglio 1956, n. 736, 20 ottobre 1960, n. 1217, 6 dicembre 1965, n. 1374, e 23 dicembre 1970, n. 1091.

Prego il senatore Pennacchio di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

**PENNACCHIO**, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli col-

leggi, io credo che la discussione di merito sul provvedimento, svolta in sede referente, sia già stata esauriente. C'è soltanto un fatto nuovo che risolve, in modo positivo, le discussioni che avvennero in ordine al parere della 5<sup>a</sup> Commissione circa la compatibilità di questo disegno di legge con quelli che sarebbero stati gli indirizzi dei decreti delegati di cui alla legge tributaria. Mi è stato anticipato dal Governo un emendamento che risolve sul piano della correttezza e delle tecniche legislative il problema, nel senso che, anziché prevedere gli effetti di questa proroga a tempo indeterminato, tale proroga venga concessa sino all'entrata in vigore della legge tributaria.

**PRESIDENTE.** Ringrazio il senatore Pennacchio e dichiaro aperta la discussione.

**FORTUNATI.** Io credo che bisognerà fare la distinzione tra due momenti diversi: quello dell'entrata in vigore della legge tributaria e quello della sua applicazione.

**BORGHI**, sottosegretario di Stato per le finanze. Si è discusso di un caso analogo anche alla Camera e si è citata sempre la riforma tributaria, in quanto la legge non è ancora entrata in vigore.

**PRESIDENTE.** Anzi, la riforma tributaria andrà in vigore in tempi differenti.

**BOSSO.** Però in questo caso possiamo dare lo stesso significato all'entrata in vigore e all'applicazione.

**FORTUNATI.** L'entrata in vigore è certamente il 1° gennaio 1972, ma l'applicazione è molto discutibile che sia in tale data, perchè probabilmente l'applicazione sostanziale si avrà nel 1973.

**BOSSO.** Allora si potrebbe dire l'«effettiva entrata in vigore».



6<sup>a</sup> COMMISSIONE

113° RESOCONTO STEN. (28 ottobre 1971)

**PRESIDENTE.** Ricordo che il disegno di legge di proroga reca questo titolo: « Proroga dell'entrata in vigore delle norme per l'applicazione dei nuovi tributi previsti dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria ».

Pertanto penso che l'emendamento suggerito dal relatore possa essere così formulato: sostituire le parole: « Con effetto dal 1° gennaio 1972 rimangono in vigore a tempo indeterminato » con le seguenti: « Con effetto dal 1° gennaio 1972 sono prorogate sino all'entrata in vigore delle norme per l'applicazione della riforma tributaria, previste dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825 ».

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti tale emendamento.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

(La seduta, sospesa alle ore 13,10, viene ripresa alle ore 21,30).

#### **Ripresa della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:**

**« Concessione di anticipazioni a persone fisiche e giuridiche titolari di beni, diritti ed interessi soggetti in Libia a misure limitative dal luglio 1970 e di indennizzi per beni e diritti in precedenza perduti » (1897)**

**PRESIDENTE, relatore alla Commissione.** Riprendiamo la discussione, interrotta stamane, del disegno di legge: « Concessione di anticipazioni a persone fisiche e giuridiche titolari di beni, diritti ed interessi soggetti in Libia a misure limitative dal luglio 1970 e di indennizzi per beni e diritti in precedenza perduti ».

Comunico che la 1<sup>a</sup> e la 5<sup>a</sup> Commissione hanno espresso parere favorevole. Non ci è invece ancora pervenuto il parere della 3<sup>a</sup> Commissione. Mi sono pertanto permesso di

pregare il Presidente Pella perchè, se lo ritiene, ci esprima il suo punto di vista, che potrebbe essere di orientamento per i nostri lavori e facilitare l'iter del provvedimento, che riveste una estrema urgenza.

**P E L L A.** In qualità di estensore designato del parere della 3<sup>a</sup> Commissione posso dichiarare che il mio orientamento personale è favorevole al disegno di legge nel suo complesso e che in tal senso riferirò alla Commissione esteri quando questa si riunirà per l'esame del provvedimento.

Mi auguro che il disegno di legge, che risponde indubbiamente ad una esigenza di giustizia nei confronti di questi nostri connazionali, così duramente colpiti, possa essere approvato il più presto possibile.

**PRESIDENTE, relatore alla Commissione.** Ringrazio il presidente Pella e prendo atto della sua comunicazione. Come ho già detto, si tratta di un provvedimento di estrema urgenza, con il quale vengono concesse anticipazioni sui danni che questi nostri connazionali hanno subito, e purtroppo continuano a subire, nello Stato libico. Si tratta di connazionali che si trovano in gran parte in stato di indigenza e l'approvazione del disegno di legge ci è stata sollecitata anche dall'onorevole rappresentante del Governo. Richiamandomi quindi a precedenti analoghi, verificatisi in casi di estrema urgenza, ritengo che potremmo proseguire nell'esame del provvedimento, che, ove nessuno dei commissari esprima avviso contrario, sarà messo ai voti.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Questa mattina abbiamo chiuso la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

In attesa di accordi in sede internazionale, è autorizzata la corresponsione di una anticipazione in favore delle persone fisiche e giuridiche italiane, titolari di beni, diritti

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

113° RESOCONTO STEN. (28 ottobre 1971)

ed interessi confiscati o comunque sottoposti a misure limitative dalle autorità libiche a partire dal 21 luglio 1970.

L'anticipazione sarà corrisposta sulla base del valore di comune commercio dei beni in Libia, in epoca immediatamente precedente le suddette misure limitative della proprietà, accertato dal Ministero delle finanze — Direzione generale del catasto e dei servizi tributi esteri, e nella seguente misura:

fino al valore di lire 10 milioni, non oltre il 70 per cento;

per le somme eccedenti i 10 milioni e fino a 30 milioni, non oltre il 50 per cento,

per le somme eccedenti i 30 milioni e fino a 50 milioni, non oltre il 20 per cento;

per le somme eccedenti i 50 milioni, non oltre il 10 per cento.

A questo articolo sono stati presentati dal senatore Zugno i seguenti emendamenti: al primo comma, sopprimere le parole: « a partire dal 21 luglio 1970 »; al secondo comma, sostituire le parole: « le suddette misure limitative della proprietà » con le altre: « al 1° settembre 1969 »; sempre al secondo comma sopprimere, ovunque ricorrono, le parole « non oltre ».

ZUGNO. La ragione del primo emendamento è dovuta al fatto che la confisca di tutti i beni appartenenti a persone fisiche e giuridiche italiane è avvenuta con proclama del Governo libico in data 21 luglio 1970, ma in realtà le misure limitative del diritto di proprietà sono iniziate molto prima e precisamente nel novembre 1969 allorchè, a seguito di una circolare del Ministero della giustizia, fu impedita la vendita di beni immobili di proprietà italiana se non previa autorizzazione del Ministero medesimo. Di fatto, queste autorizzazioni non sono state mai date perchè, tra l'altro, l'autorizzazione verteva sul merito, quindi sul valore, che si riteneva sempre non congruo rispetto alla valutazione fatta e la ragione era esclusivamente politica. Quindi, in sostanza, il blocco del mercato è avvenuto prima del proclama del Governo libico del luglio 1970. Per questa ragione io riterrei opportuno eliminare la data del 21 luglio 1970.

Da quanto esposto consegue il secondo emendamento. Il 1° settembre 1969 è la data della rivoluzione di Gheddafi; da quel momento, in sostanza, il mercato non ha avuto più nessun andamento regolare in base alla domanda e all'offerta e sono state bloccate le possibilità di vendita; quindi riferirsi a quella data significa considerare la situazione quale si è effettivamente presentata.

Il terzo emendamento, con la soppressione delle parole « non oltre » in tutte e quattro le ipotesi previste, non muta la sostanza della norma, evitando, anzi, la possibilità di equivoci, in quanto elimina ogni potere discrezionale degli organi amministrativi preposti alla valutazione dei patrimoni ed al pagamento delle anticipazioni sugli indennizzi.

B O S S O . Io avrei presentato esattamente gli stessi emendamenti; quindi, se il senatore Zugno consente, posso associarmi alle proposte da lui avanzate.

Vorrei, però, che venisse chiarito dall'onorevole Sottosegretario che le percentuali sono cumulabili, vale a dire che non può avvenire che chi, per esempio, ha perso 10 milioni, abbia il 70 per cento, cioè 7 milioni, e chi ha perso 50 milioni solo 5.

S O L I A N O . È chiaro: le percentuali si calcolano sugli scaglioni cui si riferiscono. Si legge, per esempio: « per le somme eccedenti i 30 milioni e fino a 50 milioni, non oltre il 20 per cento »; ciò significa che il 20 per cento si applica sui 20 milioni di differenza.

F E R R I . Però sarebbe bene renderlo più chiaro.

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Propongo di dire: « sulle somme eccedenti... », invece che: « per le somme eccedenti », togliendo così ogni dubbio.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Ritengo che possiamo accogliere il suggerimento del Governo. Per tornare agli

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

113° RESOCONTO STEN. (28 ottobre 1971)

emendamenti del senatore Zugno, devo dire, come relatore, che sono favorevole.

SCHIETROMA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono d'accordo nel togliere il « non oltre »; sono d'accordo nel chiarire il punto sollevato dal senatore Bosso, tant'è che propongo di usare le parole: « sulle somme »; purtroppo non posso essere favorevole all'emendamento soppressivo della data 21 luglio 1970, anche per un motivo di carattere giuridico (ma questo sarebbe il meno importante, in quanto il Parlamento, nel momento in cui approva la legge, è fonte di diritto). Comunque l'indennizzo ha ragione di essere solo dopo che c'è stata una spoliazione. Ma anche questo potrebbe passare in seconda linea.

L'argomento più importante è che, in tutti i casi consimili, si è usato questo metodo e quindi una cosa diversa oggi farebbe sorgere il problema dei beni perduti in seguito al trattato di pace in Jugoslavia o in Tunisia. Aggiungo che questo è un provvedimento di solidarietà nei confronti dei danneggiati da questi eventi, ma non può regolamentare tutta intera la materia: si tratta di approvare una legge che consenta immediatamente di venire incontro alle difficoltà in cui si dibattono questi italiani. Successivamente, la questione dovrà essere riesaminata e la riesamineremo anche meglio quando conosceremo l'ampiezza del problema e, perchè no?, potremo anche essere più generosi.

Quindi, invito il senatore Zugno a ritirare i primi due emendamenti, proprio per evitare di pregiudicare, in prosieguo di tempo, una migliore soluzione dell'intero problema.

MASCIALE. Ritengo che le osservazioni fatte dal Sottosegretario siano pertinenti, perchè il riportare la data al 1° settembre 1969 significherebbe dare fiato alle trombe di destra che ben conosciamo: i fatti sono venuti a conoscenza delle autorità politiche e diplomatiche, ma sono stati celati all'opinione pubblica che è venuta a saperli soltanto quando sono « esplosi » con il decreto del 21 luglio 1970. Sicchè è pru-

dente per ragioni politiche, oltretchè per motivi giuridici, mantenere quella data.

ZUGNO. D'accordo, ritiro i primi due emendamenti.

BOSSO. Essendomi associato alle proposte del senatore Zugno, mi corre l'obbligo di precisare che non posso dichiararmi soddisfatto delle argomentazioni addotte dal sottosegretario Schietroma, in quanto non ritengo possibile determinare il valore a quella data, poichè era stata praticamente abolita la possibilità di scambi in quel periodo.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Dopo aver ascoltato le dichiarazioni del Governo, anche io mi dichiaro soddisfatto dalle argomentazioni del senatore Schietroma.

BOSSO. Non voglio insistere nella mia posizione, purchè risulti a verbale che consento al ritiro degli emendamenti, dichiarandomi non soddisfatto delle spiegazioni fornite dal Governo.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il primo comma dell'articolo 1.

(È approvato).

Ritirato dal senatore Zugno un emendamento al secondo comma, ne propongo uno io, di carattere formale, in quanto, come dicevo nella mia relazione, si tratta di un errore puramente materiale; cioè, le parole: « servizi tributi esteri » vanno sostituite con le seguenti: « servizi tecnici erariali ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvata).

C'è poi una proposta, presentata dal senatore Zugno, di soppressione delle parole « non oltre » in tutte le espressioni nelle quali esse sono ripetute al secondo comma, che è stata accettata dal Governo. La metto ai voti.

(È approvata).

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

113° RESOCONTO STEN. (28 ottobre 1971)

Infine c'è una proposta, anche questa di carattere normale, tendente a sostituire, al secondo comma, le parole « per le somme » con le altre « sulle somme ». La metto ai voti.

(*È approvata*).

Metto ai voti il secondo comma dell'articolo 1 il quale, a seguito delle modificazioni apportate, risulta così formulato:

L'anticipazione sarà corrisposta sulla base del valore di comune commercio dei beni in Libia, in epoca immediatamente precedente le suddette misure limitative della proprietà, accertato dal Ministero delle finanze — Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, e nella seguente misura:

fino al valore di lire 10 milioni, il 70 per cento;

sulle somme eccedenti i 10 milioni e fino a 30 milioni, il 50 per cento;

sulle somme eccedenti i 30 milioni e fino a 50 milioni, il 20 per cento;

sulle somme eccedenti i 50 milioni, il 10 per cento.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo complesso.

(*È approvato*).

## Art. 2.

La concessione delle anticipazioni di cui al precedente articolo 1 spetta altresì:

a) ai proprietari di aziende agricole in Libia che ne hanno perduto la disponibilità ed il cui diritto di proprietà aveva trovato comunque riconoscimento nell'accordo italo-libico del 2 ottobre 1956 ratificato con legge 17 agosto 1957, n. 843;

b) ai titolari di concessioni che, pur avendo già adempiuto agli obblighi imposti dai disciplinari di concessione, non hanno ottenuto, in sede del surrichiamato accordo, l'accertamento dell'adempimento e il conse-

guente riconoscimento del diritto di proprietà.

È attribuito invece un indennizzo, in relazione all'avvaloramento agrario effettuato, ai titolari di concessioni agricole in Libia che non hanno potuto completare gli adempimenti previsti dai disciplinari di concessione per eventi bellici o per altro impedimento frapposto dalle autorità libiche.

Detto indennizzo sarà regolato dalla legge 29 ottobre 1954, n. 1050, relativa ai beni, diritti ed interessi perduti per effetto del trattato di pace. L'ammontare delle liquidazioni corrisposte o da corrispondere ai sensi della succitata legge e del successivo decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 946, è elevato in via generale e definitiva con l'applicazione di un coefficiente unico pari a 25 volte il valore al 1938.

**B O S S O**. Propongo di sostituire, nell'ultimo comma di questo articolo, le parole: « pari a 25 volte » con le altre: « pari a 35 volte ».

**Z U G N O**. Questo emendamento avrebbe una giustificazione se si fosse portata la valutazione al 1° settembre 1969, ma poichè è rimasta la data del luglio 1970, l'emendamento cade, almeno a mio parere.

**P R E S I D E N T E**, *relatore alla Commissione*. Il relatore si rimette al Governo.

**S C H I E T R O M A**, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è contrario.

**P R E S I D E N T E**, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Bosso, tendente a sostituire il coefficiente 25 con l'altro 35, non accolto dal Governo.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2.

(*È approvato*).

## Art. 3.

La domanda per l'applicazione dei benefici di cui agli articoli precedenti deve essere presentata al Ministero del tesoro nel termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Sono valide le domande già presentate all'Amministrazione.

A corredo delle domande dovranno essere prodotte:

a) una descrizione particolareggiata dei beni;

b) ogni documentazione comprovante la proprietà e la sorte subita da detti beni o diritti.

ZUGNO. Avrei un emendamento da proporre, al quale, però, so che il Governo si è dichiarato contrario, tendente a sopprimere, nella lettera b) del terzo comma, le parole: «e la sorte subita da detti beni o diritti».

BOSSO. Si dovrebbe sostituire l'ultimo comma con il seguente: «A corredo delle domande dovranno essere prodotte:

a) una descrizione particolareggiata dei beni e l'indicazione dei diritti e degli interessi perduti;

b) ogni documentazione comprovante la proprietà e la sorte dei beni stessi ed ogni utile elemento per l'accertamento e la determinazione dei diritti e degli interessi suddetti. La documentazione di cui sopra potrà essere eventualmente costituita ed integrata da atti di notorietà redatti secondo le disposizioni di legge vigenti».

Tale emendamento verrebbe così a colmare una lacuna esistente nella dizione attuale dell'articolo 3. Nel punto b) del terzo comma infatti si parla di beni e di diritti, mentre nel punto a) si parla soltanto di beni: anche in tal punto pertanto è necessario fare riferimento ai diritti ed agli interessi perduti, che rivestono evidentemente una notevole importanza.

SCHIETROMA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono favorevole a questo emendamento purchè nell'ultimo periodo del punto b) siano soppresse le parole: «eventualmente costituita ed».

MASCIALE. Vorrei un chiarimento. Quali potrebbero essere gli interessi di cui qui si parla?

ZUGNO. Potrebbero essere, ad esempio, dei crediti.

MASCIALE. A mio parere, un interesse potrebbe essere costituito dalla partecipazione ad un organismo bananiero.

ZUGNO. Non sono d'accordo.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Il concetto di interesse è, senza dubbio, molto ampio.

BOSSO. Nelle indicazioni che ci sono state inviate dagli interessati, si parla, oltre che di proprietà immobiliari confiscate, anche di altri diritti ed interessi di varia natura, come ad esempio crediti, avviamento commerciale e professionale, diritti di locazione ultranovenale, eccetera.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. I diritti di locazione possono dar luogo a danni per rescissione anticipata: da qui sorgerebbe l'interesse. In definitiva, se vogliamo metterci dalla parte di questi nostri connazionali che hanno dovuto abbandonare ogni loro avere in Libia, il concetto di interesse dovrebbe essere naturalmente gliamo invece metterci dalla parte della pubblica Amministrazione, che potrebbe trovarsi di fronte a richieste eccessive, il concetto di interesse richiede delle prove, perchè, altrimenti, potrebbero verificarsi degli abusi.

SCHIETROMA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Se vi sono delle perplessità al riguardo, tenuto conto di quanto ho detto all'inizio, si potrebbe integrare sol-

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

113° RESOCONTO STEN. (28 ottobre 1971)

tanto la lettera *b*), attinente alla prova, e lasciare inalterata la lettera *a*).

M A S C I A L E . Ho sollevato questa questione per una ragione molto semplice: io non discuto sul fatto che anche nei confronti di chi era interessato nello sfruttamento dei pozzi petroliferi, ad esempio, o in appalti di servizi per centinaia di miliardi o nei confronti di grosse compagnie esportatrici in Italia di banane si sia determinato un danno per il lucro cessante, tuttavia mi domando in quale misura se ne terrà conto e sulla base di quali parametri verrà fatta la valutazione di tale danno. Ritengo infatti che non sia possibile considerare sullo stesso piano questi grossi organismi ed il piccolo commerciante, ad esempio, che ha avuto distrutta la sua azienda!

Z U G N O . C'è già l'articolo 1 del disegno di legge che provvede a questo.

M A S C I A L E . Ho voluto soltanto manifestare dei dubbi che mi sono sorti a questo riguardo.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. A mio avviso, si potrebbe mantenere la lettera *a*) così com'è, tutt'al più aggiungendovi le parole: « e l'indicazione dei diritti », ed integrare invece — come suggeriva poc'anzi l'onorevole rappresentante del Governo — la sola lettera *b*), senza peraltro fare alcun riferimento ad eventuali interessi.

La formulazione definitiva dell'emendamento potrebbe pertanto essere la seguente:

« *a*) una descrizione particolareggiata dei beni e l'indicazione dei diritti;

*b*) ogni documentazione comprovante la proprietà e la sorte dei beni stessi ed ogni utile elemento per l'accertamento e la determinazione dei diritti suddetti. La documentazione di cui sopra potrà essere integrata da atti di notorietà redatti secondo le disposizioni di legge vigenti ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta con la modificazione testè approvata.

(È approvato).

#### Art. 4.

Alla corresponsione delle anticipazioni provvederà con proprio decreto il Ministro del tesoro, sentita la Commissione interministeriale costituita ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, presso il Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato altresì a integrare la composizione di detta Commissione con la nomina di un rappresentante, con proprio supplente, della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'interno, nonchè di due rappresentanti, con propri supplenti, delle categorie interessate, designati questi ultimi dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Per chiarezza, al secondo comma, le parole: « e del Ministero dell'interno » dovrebbero essere sostituite dalle seguenti: « di un rappresentante, con proprio supplente, del Ministero dell'interno ».

Metto ai voti questa modifica formale.

(È approvata).

Metto ai voti l'articolo 4 così modificato.

(È approvato).

#### Art. 5.

Gli atti occorrenti per il conseguimento delle anticipazioni e degli indennizzi, nonchè gli atti relativi ad eventuali operazioni di cessioni anche parziali a favore di istituti di credito, sono esenti da tassa e da imposta di registro. Le somme ottenute dagli interessati a tale titolo non si considerano reddito imponibile agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile e sono esenti dall'imposta generale sull'entrata.

Gli atti relativi agli investimenti di dette somme sono esenti dalle tasse di bollo e sulle concessioni governative nonchè dalle imposte di registro e ipotecarie, fatta eccezione per gli emolumenti dei conservatori

dei registri immobiliari e dei diritti catastali.

(È approvato).

#### Art. 6.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 3249 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1971 e di quelli corrispondenti per gli esercizi successivi, integrati, per gli anni finanziari 1971 e 1972, rispettivamente di un miliardo e di due miliardi di lire.

Alla copertura dell'onere di lire un miliardo relativo all'anno 1971 e di quello di lire due miliardi per l'anno 1972 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

#### Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

**« Autorizzazione all'emissione di obbligazioni a fronte degli scarti ratizzati sui mutui erogati dalle Sezioni autonome opere pubbliche » (1775), d'iniziativa dei senatori Valsecchi Athos ed altri**

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Valsecchi Athos, De Luca, Martinelli, Bolettieri, Colella, Corrias Efisio e Andò: « Autorizzazione all'emissione di obbligazioni a fronte degli scarti ratizzati sui mutui erogati dalle Sezioni autonome opere pubbliche ».

Ne do lettura:

#### Articolo unico.

Le Sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, istituite con le leggi 11 marzo 1958, n. 238, e 6 marzo 1950, n. 108, sono autorizzate ad emettere obbligazioni in corrispondenza, oltre che del capitale mutuato, della perdita incontrata nel relativo collocamento.

Il disegno di legge, che avevamo già esaminato in sede referente, ci è ora stato assegnato dalla Presidenza del Senato, su nostra richiesta unanime, in sede deliberante. Poichè il relatore, senatore Segnana, è impegnato in altra Commissione, lo sostituirò io.

La facoltà di emettere obbligazioni a fronte delle anticipazioni effettuate dalle sezioni autonome opere pubbliche con capitali propri, a copertura dello scarto che è costituito dalla differenza fra l'ammontare nominale del mutuo concesso in contanti ed il minor importo realizzato nel collocamento delle obbligazioni emesse in contropartita del mutuo stesso, consentirebbe alle sezioni mutuanti di procedere all'immobilizzo dei capitali anticipati con mezzi propri a copertura di detto scarto. Mi è stato riferito che l'ammontare dello scarto sulle obbligazioni emesse raggiungerebbe circa i 60 miliardi di lire: si tratterebbe quindi di emissioni di obbligazioni in misura limitata, cui le sezioni potrebbero far ricorso, naturalmente in determinate situazioni del mercato finanziario, per lo smobilizzo dei propri investimenti. In tal modo esse alimenterebbero, col capitale così realizzato, le provviste da investire nel momento in cui la domanda di credito nel campo delle opere pubbliche si manifesta intensa e pressante.

I mutui concessi agli enti pubblici rappresentano all'incirca l'80 per cento della massa dei mutui in essere, che ammontano *grosso modo* a 1.000 miliardi di lire per l'intero territorio nazionale.

Desidero anche far notare che l'emissione delle obbligazioni, a fronte dello scarto ra-

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

113° RESOCONTO STEN. (28 ottobre 1971)

teizzato, mentre apporterebbe i benefici che ho or ora ricordato, non avrebbe alcuna ripercussione sull'onere del mutuo risultante al momento della sua definizione: onere che pertanto resterebbe invariato. L'emissione dei titoli costituirebbe un fatto interno delle sezioni.

Per queste succinte ragioni, che mi auguro risultino chiare, chiedo alla Commissione di voler approvare il disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione, prospettando l'opportunità di sostituire, nell'ultima riga la parola: « incontrata », con le altre: « che incontrino », per ragioni formali.

SCHIETROMA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono favorevole al prov-

vedimento, con la modifica formale proposta dal Presidente.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo da me proposto.

*(È approvato).*

Metto ai voti il disegno di legge quale risulta con la modificazione testè approvata.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 22,15.*

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Il Direttore generale DOTT. BRUNO ZAMBIANCHI